

SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissione XI
Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Roma, 26 novembre 2018

Oggetto: Audizione in merito al disegno di legge n. 920, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

La scrivente Associazione, unica rappresentante delle società di emissione dei buoni pasto, può contribuire alla consultazione in svolgimento esprimendo le proprie osservazioni in merito all'articolo 5 del disegno di legge 920, recante «Disposizioni in materia di buoni pasto».

Il citato articolo prevede:

- 1) che le Pubbliche Amministrazioni che hanno aderito alle gare indette da Consip S.p.A. dedicate all'acquisto di buoni pasto, edizioni 7 e 1-BPE (buoni pasto elettronici), debbano richiedere ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto maturati e non spesi per sostituirli con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente (comma 1). Tale operazione è conseguenza del fallimento del secondo operatore di mercato, il primo per quanto concerne le assegnazioni di Consip S.p.A. (Qui Ticket), che ha determinato l'impossibilità di utilizzo dei buoni da questo emessi;
- 2) di concedere a Consip S.p.A. l'autorizzazione a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle diverse amministrazioni nei confronti della citata società attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale (comma 2);
- 3) di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 3 milioni di euro funzionale alla copertura delle operazioni di sostituzione di cui al comma 1.

Quanto stabilito dall'articolo 5 in commento è coerente con le iniziative messe in atto nel settore privato dalle aziende clienti di Qui Ticket. Queste hanno proceduto nei mesi scorsi al cambiamento del fornitore e alla contestuale sostituzione dei buoni pasto ancora non spesi (e diventati inutilizzabili) con documenti di uguale valore emessi dal nuovo fornitore.

Quanto deciso dal Legislatore, quindi, evita spiacevoli discriminazioni tra lavoratori del settore privato e dipendenti delle pubbliche amministrazioni. È opportuno ricordare, inoltre, che è proprio questa platea quella ad essere stata maggiormente colpita dal fallimento della citata società, poiché il mercato di riferimento di questo gruppo è sempre stato il settore pubblico e in particolare le amministrazioni che operavano gli acquisti nell'ambito delle gare indette da Consip S.p.A.

ANSEB esprime quindi favore per questa norma, che tutela il diritto di migliaia di lavoratori oggetto di gravi e frequenti disservizi in merito alla spendibilità dei buoni pasto consegnati loro già da alcuni mesi prima del fallimento sopra ricordato.

Il fallimento del principale fornitore di Consip S.p.A. deve diventare occasione per modificare i meccanismi di funzionamento delle gare pubbliche. È qui che si concentrano le principali anomalie, che invece non si osservano nel mercato privato e anche delle pubbliche amministrazioni che indicano gare in autonomia, quando queste non sono orientate soltanto al risparmio di costo, ma all'ottenimento di servizi di qualità (che in questo settore corrisponde a eterogeneità della rete degli esercenti convenzionati, tempi di rimborso, commissioni richieste, digitalizzazione etc...)

L'occasione è quindi opportuna anche per ricordare alla Vostra Commissione che ANSEB ha consegnato ai Ministeri e alle Amministrazioni competenti (Ministero dello sviluppo economico, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Consip S.p.A.) diversi documenti contenenti proposte di riforma del settore nell'ottica di una maggiore solidità degli operatori, a tutela di lavoratori ed esercenti.

In particolare, dal 2015 la nostra associazione propone la creazione di un Fondo di garanzia del mercato e la composizione di una Commissione nazionale partecipata dalla tutta la filiera del buono pasto.

2

Si allega a questo proposito l'ultimo in ordine di cronologico di questi documenti, ossia il contributo inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 10 settembre 2018 nell'ambito della consultazione pubblica sul "Codice dei Contratti Pubblici" (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

ANSEB rimane a disposizione della Vostra Commissione per ogni eventuale approfondimento.

F.to Emmanuele Massagli
(Presidente di ANSEB)

Allegato 1: Consultazione di ANSEB sul "Codice dei Contratti Pubblici" (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) – 10 settembre 2018

ANSEB - Associazione Nazionale Società Emettentrici Buoni Pasto
P.zza G.G. Belli 2, 00153 Roma
Tel: 06583921
Sito: www.anseb.it
segreteria@anseb.it

ANSEB (Associazione Nazionale Società Emettentrici Buoni Pasto) è la principale associazione di rappresentanza delle aziende che esercitano attività di emissione dei buoni pasto. I soci della Associazione rappresentano oltre il 90% del mercato dei servizi sostitutivi di mensa.
ANSEB aderisce a FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, socia di Confcommercio - Imprese per l'Italia.

Allegato 1 alla memoria di ANSEB
Commissione XI Senato
26/11/2018

Alla cortese attenzione di
Danilo TONINELLI
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale di Porta Pia, 1 – 00198 Roma

Roma, 10 settembre 2018

Oggetto: Consultazione pubblica sul “Codice dei Contratti Pubblici” (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

In merito alla revisione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ANSEB (Associazione Nazionale Società Emittitrici Buoni pasto) suggerisce le seguenti modifiche all’articolo 144 recante “Servizi di ristorazione”, come modificato dall’articolo 90 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

Comma 3

Aggiungere, in coda: *“Il soggetto giuridico incaricato del rimborso dei buoni pasto alla rete degli esercenti affiliati deve essere lo stesso assegnatario dell’appalto o contraente del contratto”*

Nuovo comma 4-bis

Aggiungere, dopo il comma 4, il seguente 4-bis.

“Le società di cui al comma 3, al fine di garantire la rimborsabilità dei buoni pasto in circolazione, devono vincolare nel proprio attivo patrimoniale e per tutto l’esercizio in corso, una somma non inferiore al 2% dei buoni pasto in circolazione alla fine dell’esercizio precedente. Tale importo sarà esclusivamente da:

- a. depositarsi a vista presso una o più banche autorizzate ad operare in Italia o in UE;*
- b. depositarsi presso banche autorizzate ad operare in Italia, in titoli di debito con durata residua non superiore a 24 mesi inclusi nelle lettere a), b) e c) della tabella cui all’allegato D del Titolo II cap. IV delle nuove disposizioni di vigilanza delle banche di cui alla circ. della Banca d’Italia n. 263/06. Ovvero:*
 - i. titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata;*
 - ii. titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata;*
 - iii. titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente ad una classe di merito di credito 1 o 2 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.*

La relazione della società di revisione di cui al precedente comma 3 dà conto della

attivazione e adeguatezza di quanto sopra da parte della Società di Emissione.”

Comma 6

Sostituire la lettera b) con la presente: *“b) la dimensione e l’eterogeneità merceologica e qualitativa della rete degli esercizi da convenzionare”;*

Nuovo comma 6-bis

Aggiungere dopo il comma 6, il seguente 6-bis.

“Il valore assunto a base d’asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono pasto”

Nuovo comma 9

Aggiungere, dopo il comma 8, il seguente comma 9.

“Con Decreto del Ministero del Lavoro, è istituita, senza oneri per lo Stato, una commissione nazionale rappresentativa dei portatori di interesse del servizio sostitutivo di mensa, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

1) informazione sulla normativa;

2) mediazione tra i diversi attori della filiera, anche predisponendo proposte congiunte da sottoporre al legislatore;

3) segnalazione di violazioni della normativa sui buoni pasto alle stazioni appaltanti, con obbligo di queste di effettuare i conseguenti controlli, e ad altre autorità eventualmente competenti.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuate le associazioni di rappresentanza partecipanti alla commissione, avente mandato di durata quadriennale.

La commissione nomina, tra i suoi membri, un Presidente e due vice Presidenti che assicurino l’operatività della commissione e l’attività di rappresentanza verso le amministrazioni pubbliche e i portatori di interesse.”

ANSEB - Associazione Nazionale Società Emittitrici Buoni Pasto

P.zza G.G. Belli 2, 00153 Roma

Tel: 06583921

Sito: www.anseb.it

segreteria@anseb.it

Presidente: Emmanuele Massagli

Mail: e.massagli@anseb.it

Twitter: @EMassagli

ANSEB (Associazione Nazionale Società Emittitrici Buoni Pasto) è la principale associazione di rappresentanza delle aziende che esercitano attività di emissione dei buoni pasto. I soci della Associazione rappresentano oltre l’80% del mercato dei servizi sostitutivi di mensa. ANSEB aderisce a FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, socia di Confcommercio - Imprese per l’Italia.